

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA** STP ECOLOGY S.R.L. – FAVARA (AG) - P.IVA 02564930846 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICHE.
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI** il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO** il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO** il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;



- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità *"Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 *"Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi"*;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotriifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e



rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;

CONSIDERATO di non avere sottoposto il progetto in argomento alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;

VISTO il Decreto n. 1247 del 01 Agosto 2012, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui RAEE proposto dalla Ditta STP Ecology S.r.l., con sede legale in Favara (AG) Via Capitano Callea n. 66 ed impianto sito in agglomerato industriale Aragona-Favara – Contrada San Benedetto nel Comune di Favara (AG), autorizzandone la realizzazione e la gestione;

VISTA l'istanza del 07 Ottobre 2013 acquisita al protocollo del Dipartimento in data 09/10/2013 al n. 39372 con la quale la Ditta STP Ecology S.r.l., con sede legale in Favara (AG) Via Capitano Callea n. 66 ed impianto sito in agglomerato industriale Aragona-Favara – Contrada San Benedetto nel Comune di Favara (AG), chiede l'autorizzazione alla gestione dello stralcio funzionale, relativo alla sola attività di autodemolizione, del progetto autorizzato con Decreto n. 1247 del 01 Agosto 2012, allegando la relativa documentazione tecnica;

VISTA l'istanza del 14 Luglio 2016 acquisita al protocollo del Dipartimento in data 18/07/2016 al n. 31022 con la quale la Ditta STP Ecology S.r.l. con la quale reitera la richiesta di autorizzazione alla gestione dello stralcio funzionale relativo alla sola attività di autodemolizione;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, parte integrante del presente provvedimento, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetria stralcio funzionale;
- Planimetria regimentazione delle acque (stato futuro);

CONSIDERATO che la gestione dello stralcio funzionale, così come rappresentato e le dotazioni impiantistiche garantiscono il rispetto dei presidi ambientali previsti dalle norme di settore;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Palermo, Palermo, Enna, Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;



- VISTA** la nota del 19 Maggio 2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 25/05/2016 al n. 23297, con la quale la Ditta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/2011 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia....*", comunica la variazione di assetto societario alla Prefettura – U.T.G. di Agrigento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 17/11/2016;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'autorizzazione della gestione dello stralcio funzionale relativo alla sola attività di autodemolizione, del progetto autorizzato con Decreto n. 1247 del 01 Agosto 2012, nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Ditta STP Ecology S.r.l., con sede legale in Favara (AG) Via Capitano Callea n. 66 ed impianto sito in agglomerato industriale Aragona-Favara – Contrada San Benedetto nel Comune di Favara (AG), è autorizzata alla gestione dello stralcio funzionale del progetto autorizzato con Decreto n. 1247 del 01 Agosto 2012, costituito dagli elaborati progettuali elencati in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento, relativo alla sola attività di autodemolizione ed ai rifiuti recuperabili di natura metallica.

ART.2

Per la gestione dello stralcio funzionale, i rifiuti ammessi in ingresso all'impianto sono quelli costituiti da veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalle parti provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione (compresi i rifiuti RAEE da veicoli fuori uso) e dai rifiuti recuperabili di natura metallica, e precisamente:

CER	Descrizione
130105*	emulsioni non clorate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose



160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie ed accumulatori
160708*	rifiuti contenenti olio
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Sono altresì ammessi in impianto in quanto compatibili con l'attività svolta, per l'operazione di recupero R13 e R4 (> 10 t./giorno) i seguenti rifiuti:

120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo

**ART. 3**

La gestione dei codici CER di cui al superiore art. 2, dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con il Decreto n. 1247 del 01 Agosto 2012 che è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 11.900 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 4.434 Tonnellate/anno.

ART. 4

Restano valide le prescrizioni ed i contenuti di cui al Decreto n. 1247 del 01 Agosto 2012, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 6

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 7

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART. 8**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 10

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 11

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento ed il Comune di Favara (AG), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 12

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 13

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Favara (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Agrigento, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 29 NOV 2016

